



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Comune Capofila Distretto 1 Roma 4

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONI

**APPALTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI
(CIVITAVECCHIA-TOLFA) "I GIRASOLI" - CIG 8308578776**

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione di due Centri Diurni per disabili denominati "I Girasoli" (uno sito nel Comune di Civitavecchia e l'altro nel Comune di Tolfa) rivolti a soggetti con disabilità fisica e psichica stabilizzata, residenti nel territorio dei Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario 1 Roma 4.

La prestazione del servizio oggetto dell'appalto consiste nella gestione operativa e funzionale dei due Centri Diurni per disabili nel rispetto degli standards e dei requisiti previsti dalla L.R. n. 41/2003 art. 2 lettera a) punto 2, dalla D.G.R. n. 1304 del 23 dicembre 2004 e dalla D.G.R. n. 125 del 24/03/2015.

Il Centro Diurno, oltre a rappresentare un luogo di incontro e socializzazione per i disabili, promuovendone l'integrazione sociale, si configura come struttura socio-assistenziale finalizzata al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone ed al sostegno delle famiglie.

I Centri si collocano nella rete dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi.

I Centri pianificano le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza ed operano in un'ottica di massima integrazione con il territorio e di pieno coinvolgimento della comunità locale.

Le attività dei Centri si realizzano attraverso interventi programmati e raccordati con le azioni e le iniziative degli altri servizi e strutture sociali e sanitarie, culturali e ricreative presenti sul territorio.

Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari dell'intervento sono: soggetti con disabilità fisica e psichica stabilizzata, residenti nel territorio dei Comuni di: Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Gli invii ai Centri diurni sono disposti dall'Ufficio di Piano tenuto conto della graduatoria formulata in base alle istanze presentate dai cittadini interessati, residenti nei Comuni del Distretto Socio-sanitario 1 Roma 4, a seguito di apposito Avviso pubblico.

Per ogni utente ammesso a fruire della struttura dovrà essere predisposto un progetto personalizzato dove dovranno essere indicati obiettivi da raggiungere, i contenuti, la tipologia, le modalità, i tempi e il sistema di valutazione dell'efficacia degli interventi che il Centro mette in atto, nell'ambito delle finalità previste dal progetto globale della struttura, le figure professionali responsabili della loro attuazione, i compiti specifici del personale coinvolto, nonché i criteri di informazione e di coinvolgimento dell'utente e delle loro famiglie.

Il progetto personalizzato dovrà essere redatto entro e non oltre i quindici giorni successivi all'ammissione dell'utente dall'équipe degli operatori della struttura sulla base degli elementi desunti dal progetto di assistenza relativo alla presa in carico dell'utente, fornito dal Servizio Sociale di riferimento, ove necessario nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare distrettuale, dal rapporto diretto e personale con la persona e dalle informazioni provenienti dagli operatori territoriali eventualmente coinvolti nel caso.

I Centri dovranno garantire un'apertura giornaliera di almeno 8 ore al giorno, orientativamente dalle ore 9.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, diversificando la propria operatività anche in ragione delle esigenze degli utenti.

Il numero degli utenti previsto per ogni Centro è pari a 20 divisi in due gruppi di 10 persone la mattina e 10 persone il pomeriggio, compatibilmente con le patologie presentate dai singoli beneficiari e in relazione al corretto rapporto operatore/utente previsto dalla normativa vigente.

I gruppi sono organizzati sotto forma di laboratori differenziati per contenuti ed obiettivi, composti al massimo da 10 utenti, mentre la capacità recettiva è differente in considerazione della variabilità dei flussi.

Le presenze degli utenti saranno annotate quotidianamente, a cura del Coordinatore del Centro, su un apposito registro, con indicazione degli orari di ingresso e di uscita.

In particolare, il Centro si propone l'obiettivo di garantire:

- Ospitalità diurna e assistenza qualificata, attraverso interventi mirati e personalizzati atti all'acquisizione e/o al mantenimento di abilità comportamentali, cognitive ed affettivo - relazionali; analisi e sviluppo delle risorse e potenzialità dell'utente, come base di partenza per l'elaborazione di un progetto individualizzato;
- Sostegno e supporto alle famiglie, al fine di favorire la permanenza delle persone con disabilità nel proprio nucleo familiare;
- Integrazione sociale degli utenti, facilitando l'esplorazione del territorio e la partecipazione alla vita culturale, formativa, ricreativa e di aggregazione culturale, nonché l'accesso a strutture esterne sportive, anche mediante la collaborazione e il coinvolgimento delle varie realtà sociali presenti sul territorio;
- Autonomia: interventi mirati all'acquisizione, al mantenimento e al potenziamento della stessa.
- Interventi di prevenzione per intervenire sui processi di regressione sia fisica, sia psicologica che relazionale del soggetto con disabilità al fine di evitarne l'istituzionalizzazione e la delega totale ai famigliari.

La frequentazione al programma socio-riabilitativo sarà flessibile e adatta ai bisogni individuali.

Il funzionamento dei Centri diurni dovrà prevedere anche la partecipazione delle famiglie e di eventuali Associazioni di rappresentanza delle stesse.

Il gestore è autorizzato a favorire forme di collaborazione di tipo solidaristico offerte da Organizzazioni di Volontariato del territorio purché non comportino alcun onere aggiuntivo per l'Ente appaltante.

Art. 4 - PERSONALE

Le figure professionali richieste per lo svolgimento delle attività previste per il funzionamento dei due Centri diurni (Civitavecchia-Tolfa) sono:

- Psicologo;
- Educatore Professionale;
- OSS.

Le stesse dovranno essere garantite secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in numero sufficiente a garantire il funzionamento dei Centri diurni nonché l'organizzazione dei vari laboratori.

Le figure professionali suddette dovranno essere in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, iscritti all'Albo Professionale laddove richiesto e avere un'esperienza documentata nell'area specifica di riferimento di almeno 2 anni.

Si prevedono, per eventuali attività di laboratorio, consulenze esterne anche al fine di instaurare un rapporto di collaborazione con le professionalità esistenti sul territorio.

Art. 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

SEDE

I Centri Diurni per disabili "I Girasoli" dovranno essere ubicati:

- Uno a Civitavecchia in Via Papa Giulio II n.17;
- Uno a Tolfa in Via del Macello, snc;

Per le sedi è prevista la concessione dei locali; la manutenzione ordinaria degli stessi e le utenze sono a carico della ditta appaltante.

SERVIZIO

Le figure professionali richieste opereranno nelle sedi appositamente reperite dai Comuni del Distretto Socio-sanitario 1 Roma 4 secondo le direttive dell'Ufficio di Piano e i programmi

personalizzati concordati con i referenti dei Servizi Sociali di riferimento, e altri operatori territoriali eventualmente coinvolti nel caso.

Gli operatori del Centro diurno, nell'ambito dello svolgimento degli interventi, dovranno collaborare in stretta sinergia, nel rispetto delle proprie competenze professionali.

Figure professionali: ruolo e funzioni

Psicologi con esperienza nell'area della disabilità con la funzione di:

- coordinamento dell'équipe e delle attività del Centro;
- supporto agli operatori nella gestione dei programmi e delle attività;
- supervisione degli operatori;
- sostegno ai famigliari.

Educatore Professionale con esperienza nell'educazione di soggetti con disabilità con la funzione di:

- attuazione e verifica dei piani individualizzati mirati all'acquisizione di autonomia, di abilità, di comportamenti funzionali e di un equilibrato e dinamico adattamento all'ambiente vita.

Operatore Socio Sanitario con esperienza nell'assistenza ai soggetti con disabilità con la funzione di:

- Affiancamento dell'utente e collaborazione attiva nelle attività che favoriscono la socializzazione, l'integrazione sociale e lo sviluppo delle capacità cognitive;
- Gestione, in collaborazione con gli altri operatori, delle attività ricreative-culturali e/o occupazionali.

Art. 6 - RAPPORTI TRA IL PERSONALE E GLI UTENTI DEL SERVIZIO

I rapporti tra il personale della Ditta ed i destinatari del Centro diurno devono essere improntati al rispetto dell'utente e all'osservanza del principio della riservatezza inerente ogni singola situazione, compreso il dovere del segreto professionale previsto dalla normativa di riferimento e dai codici deontologici delle differenti professioni di origine. Al professionista è tassativamente fatto divieto di esprimere valutazioni e giudizi personali nei confronti dell'utenza che possano essere discriminatori o lesivi della dignità della persona, delle proprie convinzioni etiche, politiche, religiose o offendere la sensibilità personale dell'individuo rispetto al proprio orientamento sessuale o appartenenza etnica. L'inosservanza di quanto sopra raccomandato comporta la sostituzione del professionista che ha agito venendo meno a tali principi.

Art. 7 - VARIAZIONI NELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Eventuali modifiche dell'orario e/o della modalità di servizio determinate da situazioni impreviste e straordinarie, dovranno essere comunicate tempestivamente, a cura dell'affidatario, all'utente e/o ai familiari.

Art. 8- DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

La ditta appaltatrice deve essere dotata di un sistema di controllo sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti.

Al fine di documentare il servizio effettuato, l'affidatario deve disporre di un sistema di rilevazione delle prestazioni e documentare le stesse con apposito riepilogo da trasmettere entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, delle problematiche e delle criticità riscontrate ed eventuali proposte di miglioramento, nonché delle

attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

Potranno comunque essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull'attività del servizio.

Coordinamento, verifica e valutazione

Il Responsabile del Procedimento delle attività dell'Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell'appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo lo stesso espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua, inoltre, la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e la redazione e l'aggiornamento dei piani di intervento.

Art. 8- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI

L'affidatario si impegna ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio di cui al presente atto. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti il servizio appaltato. L'Affidatario dovrà comunicare all'Ufficio di Piano il programma della formazione presentato in sede di gara.

Art. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta/impresa aggiudicataria osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

La ditta/impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

La ditta/impresa dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.

ART. 10 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune capofila del Distretto 1 Roma 4. Pertanto, il Comune capofila non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri.

È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per il Comune capofila, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, con l'esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della ditta Affidataria e fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

L'Affidatario è obbligato a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a: RCT per sinistro - € 2.500.000;

RCT per persona - € 1.000.000;
RCT per casa - € 500.000.

ART. 12 - TITOLARITÀ DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune di Civitavecchia, sono servizi pubblici comunali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;

j) attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 13 - SUB-APPALTO

È vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14 - PENALITÀ

Qualora la stazione Appaltante accerti, da parte dell'aggiudicatario, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto, provvederà ad applicare le sotto elencate penali contrattuali:

- a) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: Applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
- b) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- c) mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC ai fini dell'avvio del procedimento.

La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, l'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.

Art. 15 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Sono cause di risoluzione del contratto di appalto, a giudizio insindacabile dell'Ente:

- l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- la recidiva nelle infrazioni di cui all'art. 16 (Penalità);
- la cessione del contratto;
- la perdita dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente capitolato.

La risoluzione del contratto avrà effetto dalla data di comunicazione. L'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune.

Art. 16- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell'aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori ed a trasmettere copia degli stessi al Comune di Civitavecchia.

Art. 17 – CORRISPETTIVI

La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al RUP di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità.

Art. 18 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 20 – ALLEGATI

Informativa